

	<p><i>Comune di</i> <i>San Vincenzo La Costa</i> <i>Provincia di Cosenza</i></p>
	<p><i>Via Municipio - Tel.: 0984 936009 / 936616 – Fax.: 0984 936497</i></p>
	<p><i>Sito Internet: www.comune.sanvincenzolacosta.cs.it PI: 00395370786</i></p>

Ordinanza N. 31 del 05/05/2020 Prot. N. 1209 del 05/05/2020

OGGETTO: Misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 (coronavirus). Differimento ordinanza regionale n. 37 del 29.4.2020 al 4.5.2020 per motivi di sicurezza e salute pubblica.

IL SINDACO

Visto il D.L. 23/02/2020, n. 6, avente ad oggetto: “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19”, convertito con modificazioni dalla legge n. 13 del 5 marzo 2020, successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis e dell'art. 4;

Visto, il D.L. n. 19 del 25 marzo 2020, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19” ed, in particolare, gli artt. 1 e 2, comma 1;

Visto in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante ulteriori disposizioni in merito all'emergenza epidemiologica da COVID – 19, con specifico riferimento all'avvio della cd. “fase II”;

Vista l'Ordinanza Regionale n. 38 del 30 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: **Disposizioni relative al rientro delle persone fisiche nella Regione Calabria**”;

Visto il piano di Sicurezza predisposto dalla Presidenza della Regione Calabria di concerto con le Prefetture, in data 3 maggio 2020, relativo ai tamponi rino - faringei;

RENDE NOTO

Con riferimento ai rientri dei cittadini residenti nella Regione Calabria e, dunque, nel territorio del Comune di San Vincenzo la Costa, sono operative le seguenti disposizioni;

1. E' fatto divieto - ai sensi del combinato disposto dall'art. 1 comma 1 lettera a) del DPCM 26 aprile 2020 e dalle Ordinanze Presidenziali vigenti – a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in Regione Calabria provenendo da altre Regioni, **salvo che per comprovate esigenze lavorative, ovvero per motivi di salute.**

2. E' consentito, a far data dal 4 maggio 2020, ai cittadini calabresi fare rientro presso la propria residenza, manifestando preventivamente la volontà, almeno 48 ore prima, attraverso il portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina www.emergenzacovid.regione.calabria.it. Su quest'ultima è presente un menù “prenotazione rientri” dal quale sarà possibile, a far data dal 2 maggio, compilare un apposito form. Al termine delle operazioni sarà rilasciato all'interessato un **documento recante l'attestazione dell'avvenuta comunicazione, che dovrà essere esibito insieme all'autocertificazione.** I dati inseriti saranno trasmessi – a cura della Regione Calabria - al Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di competenza ed al Sindaco del Comune di residenza per gli accertamenti ed adempimenti di competenza.

3. In ogni caso, i rientri consentiti dovranno essere seguiti dall'**isolamento volontario domiciliare (14 giorni)**, previa prescrizione del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente - con le modalità già fissate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di emanazione della presente -che ne darà comunicazione al Sindaco per i provvedimenti di competenza. Il dipartimento di Prevenzione valuterà la necessità/opportunità di effettuare il tampone rino-faringeo nei casi in cui non sia stato già effettuato in entrata.

4. L'isolamento volontario domiciliare non si applica ai rientri consentiti per motivi di salute, lavoro e per le fattispecie già esentate dalle Ordinanze regionali vigenti alla data di adozione degli atti amministrativi citati in premessa;

5. Sono tassativamente vietati gli spostamenti di cui ai punti b) e c) del DPCM 26 aprile 2020, cioè di soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) e di quelli sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus. Il mancato rispetto degli obblighi previsti comporta l'applicazione di quanto previsto dal Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ove il fatto non costituisca più grave reato.

6. Per coloro che raggiungeranno la propria residenza con mezzo proprio saranno allestiti dei laboratori mobili, in base alla provincia di residenza, secondo la seguente disposizione: Provincia di Cosenza/Crotone: autostrada A2 – area di servizio Frascineto Ovest Provincia di Catanzaro/Vibo Valentia: autostrada A2 – area di servizio Lamezia Ovest Provincia di Reggio Calabria: autostrada A2 – area di servizio Rosarno Ovest.

7. Per coloro che raggiungeranno la propria residenza attraverso l'utilizzo del treno, saranno allestiti dei laboratori mobili nelle seguenti stazioni ferroviarie: Scalea, Paola, Lamezia Terme, Vibo Pizzo, Rosarno, Gioia Tauro, Villa San Giovanni, Reggio Calabria.

8. Per coloro che raggiungeranno la propria residenza attraverso l'utilizzo del mezzo aereo, sarà allestito un laboratorio mobile presso gli arrivi dell'aeroporto di Lamezia terme.

ORDINA

Che i cittadini che faranno rientro, dovranno fare comunicazione al proprio Medico di Medicina Generale o Pediatra di Libera Scelta, che si coordinerà con l'Operatore di Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione dell'ASP competente, **nonché al Sindaco del Comune di San Vincenzo la Costa**, ovvero all'Ufficio Anagrafe, al fine di essere inseriti nel Registro comunale istituito con ordinanza n. 5 del 24.02.2020;

Che i cittadini rientrati nel territorio del Comune di San Vincenzo la Costa, che siano stati sottoposti al test rino – faringeo, secondo le modalità soprariportate, **anche in caso di esito Negativo, osservino interamente il periodo di quarantena obbligatoria di 14 giorni**, e ciò in quanto la sintomatologia potrebbe insorgere anche dopo l'effettuazione del predetto tampone;

Che i rientri di cui sopra, presso la propria residenza, non sono in alcun modo consentiti se il cittadino provenga dai Comuni identificati come “zona rossa”, dai provvedimenti regionali e nazionali tempo per tempo vigenti;

Che la misura dell'**Isolamento domiciliare sarà estesa a tutti coloro che vivano nella medesima abitazione** nei casi in cui il soggetto non possa effettuare la suddetta misura di prevenzione in spazi abitativi autonomi.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia pubblicata nelle forme di legge, sull'albo Pretorio on line del Comune di San Vincenzo, sul sito internet, nell'apposita sezione COVID – 19, nonché sulla pagina Facebook ufficiale dell'Ente;

che la presente ordinanza sia trasmessa a:

- Prefettura di Cosenza;
- Regione Calabria – Ufficio Presidenza;
- ASP Calabria – dipartimento igiene pubblica;

- Unità di crisi regionale – COVID – 19;
- Stazione Carabinieri San Fili;
- Polizia Municipale San Vincenzo la Costa;
- Stazione Carabinieri Forestali Montalto Uffugo;
- Medici di base;

DISPONE

Che la presente ordinanza avrà effetto fino alla dichiarazione di chiusura dell'emergenza COVID – 19, salvo diverse disposizioni;

Che La Polizia Municipale di San Vincenzo la Costa è incaricata di vigilare sul rispetto di quanto disposto;

AVVERTE

Che l'inottemperanza alla presente ordinanza configura violazioni amministrative sanzionabili a norma di legge, nonché, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà punita ai sensi dell'art. 650 codice penale;

Che avverso la presente Ordinanza, per quanto contenuto nella sua parte dispositiva, è ammesso ricorso al TAR Calabria entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla pubblicazione.

San Vincenzo la Costa, 05.05.2020.

Il Sindaco
f.TO Avv. Gregorio IANNOTTA